



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.S.L. DI PARMA E LA COOPERATIVA SOCIALE "LE MANI PARLANTI" PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA IN FAVORE DI ASSISTITI DAL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL DISTRETTO DI PARMA.

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa _____, nata a _____ (____) il _____, C.F. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Strada del Quartiere 2/a, che agisce in nome e per conto dell'AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

La Cooperativa sociale "Le Mani Parlanti", d'innanzi semplicemente "Cooperativa", con sede legale a Parma, Via Ruggero 3, rappresentata da _____ nato a _____ in data _____, C.F. _____, in qualità di Vice Presidente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Cooperativa si impegna a svolgere a favore dell'AUSL, attività di musicoterapia, secondo il progetto presentato per l'anno 2017 rivolto a minori e adolescenti seguiti dal Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Distretto di Parma.

ART. 2

La Cooperativa si impegna a condurre l'attività tramite professionista, iscritto al Registro Nazionale Professionisti della Musicoterapia. L'attività, rivolta a sei minori, sarà articolata in incontri di gruppo a cadenza settimanale della durata di quarantacinque minuti, su due turni di 4 mesi ciascuno e si svolgerà presso lo studio di Musicoterapia ubicato nella sede della Cooperativa.

L'articolazione dell'attività sarà concordata con la referente per gli interventi riabilitativi dell'U.O. di NPIA.

ART. 3

La Cooperativa si impegna a finalizzare l'intervento alle esigenze terapeutiche di ognuno dei soggetti inseriti nel progetto in accordo con il professionista di riferimento ed a trasmettere allo stesso, al termine del percorso riabilitativo, una relazione per ciascun minore, sull'attività svolta.

ART. 4

L'AUSL riconosce alla Cooperativa per l'attività di musicoterapia, un compenso massimo totale di Euro 1.300,00, tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolari fatture vistate dalla referente per gli interventi riabilitativi del Servizio di NPIA, la quale attesterà l'avvenuta prestazione dell'attività. Ciascun pagamento è comunque subordinato alla verifica di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico della Cooperativa.

L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine entro e non oltre il 31 Dicembre 2017.

ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del *“Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma”* approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione *“Amministrazione Trasparente”*, sottosezione *“Anticorruzione”* del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

ART.6

La Cooperativa è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. _____ e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART.7

L'affidamento del servizio include la designazione del cogestore quale *“Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali”* deputato:

- all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (d'innanzi, anche *“Codice”*), dall'Allegato B del Codice, dalle linee

guida aziendali in materia di protezione dei dati personali e dalle eventuali disposizioni esplicitate nell'incarico;

- alla predisposizione dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed alla verifica circa l'avvenuta adozione di modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- alla garanzia, ove giungano richieste verbali ai sensi dei commi 1-2 dell'art. 7 del Codice, di debito riscontro orale, anche tramite propri incaricati, secondo le modalità impartite dal Coordinatore del diritto d'accesso;
- alla tempestiva trasmissione delle istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto/orale al responsabile del trattamento, al fine di consentire allo stesso di fornire risposte nei termini e nei modi indicati dal Codice;
- a fornire al responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali ed a fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alle linee guida aziendali in materia di protezione dei dati personali;
- ad attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del Codice ed a trasmettere tale attestazione al Responsabile della sicurezza;
- ad ogni altro compito ritenuto adeguato in relazione al servizio da erogare.

La designazione è indicata nel pertinente contratto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

ART. 8

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto , confermato e sottoscritto.

Parma, _____

Il Vice Presidente
Coop. "Le Mani Parlanti"

Il Direttore
Distretto di Parma